

Bruxelles, 13.1.2020 COM(2020) 8 final

2020/0005 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della tredicesima riunione della conferenza delle parti riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), presentate da varie parti, e alla revoca di una riserva notificata a tale convenzione

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella tredicesima conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("la convenzione") in relazione sia alla prevista adozione di decisioni relative all'emendamento degli allegati della convenzione, sia alla revoca di una riserva esistente alla convenzione in questione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ha l'obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, inteso a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie che devono essere oggetto di accordi) dell'accordo. L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1983.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹. Tutti gli Stati membri sono parti dell'accordo.

2.2. La conferenza delle parti

La conferenza delle parti è il principale organo decisionale della convenzione. Le sue funzioni sono indicate all'articolo VII della convenzione, compresi i poteri per valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, per modificare gli allegati della convenzione. Nelle riunioni della conferenza delle parti le decisioni sono prese alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti, salvo che sia diversamente stabilito dalla convenzione.

La posizione dell'Unione con riguardo agli emendamenti degli allegati è stabilita mediante decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Le posizioni comuni dell'UE relative ad altri progetti di decisioni e risoluzioni sono concordate in precedenti riunioni del competente gruppo di lavoro del Consiglio o durante riunioni di coordinamento in loco dell'UE.

La tredicesima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Gandhinagar (India) dal 15 al 22 febbraio 2020.

L'ottava riunione della conferenza delle parti tenutasi a Nairobi (Kenya) dal 20 al 25 novembre 2005 ha adottato la decisione di includere la specie *Cetorhinus maximus* nell'allegato I della convenzione.

2.3. Gli atti previsti della conferenza delle parti

Dal 15 al 22 febbraio 2020, nel corso della sua tredicesima riunione, la conferenza delle parti dovrà adottare una decisione riguardante gli emendamenti degli allegati della convenzione ("gli atti previsti").

Lo scopo degli atti previsti è modificare gli allegati I e II della convenzione, come previsto dall'articolo XI della convenzione.

.

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

A norma dell'articolo III della convenzione, nell'allegato I della convenzione figurano le specie migratrici minacciate e per le quali le parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una determinata specie si adoperano per adottare varie misure di conservazione e vietano il prelievo di animali appartenenti a detta specie.

A norma dell'articolo IV della convenzione nell'allegato II figurano le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e la cui conservazione e gestione impongono la stipulazione di accordi internazionali, nonché le specie il cui stato di conservazione potrebbe sensibilmente migliorare per effetto della cooperazione che venisse istituita mediante accordi internazionali. Ove le circostanze lo richiedano, la stessa specie migratrice può essere inclusa sia nell'allegato I che nell'allegato II.

Conformemente all'articolo XI della convenzione, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamento. L'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso riserve.

A norma dell'articolo XI della convenzione la riserva in merito ad un emendamento può essere ritirata mediante notifica scritta trasmessa al depositario. Nei riguardi della parte contraente in questione l'emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall'avvenuta revoca della riserva.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

In relazione alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, e in linea con la decisione 2019/1581 del Consiglio del 16 settembre 2019, l'Unione ha proposto di modificare la convenzione come segue:

- a) modifica dell'allegato I della convenzione per includervi la specie *Tetrax tetrax*;
- b) modifiche dell'allegato II della convenzione per includervi le specie *Tetrax* tetrax, Galeorhinus galeus e Sphyrna zygaena.

Altre parti della convenzione hanno presentato proposte di modifica dell'allegato I per includere le seguenti specie: *Elephas maximus indicus*, *Panthera onca*, *Ardeotis nigriceps*, *Houbaropsis bengalensis bengalensis*, *Diomedea antipodensis* e *Carcharhinus longimanus*.

Altre parti della convenzione hanno presentato proposte di modifica dell'allegato II per includere le seguenti specie: *Panthera onca*, *Ovis vignei* e *Sphyrna zygaena* (popolazione regionale presente nelle zone economiche esclusive (ZEE) di Brasile, Uruguay e Argentina, e nelle acque internazionali adiacenti).

È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in vista della tredicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda tutte le proposte di emendamento.

L'Unione dovrebbe sostenere, in linea di principio, tutte le proposte in quanto sono scientificamente fondate, sono conformi alla normativa dell'Unione e al suo impegno a favore della cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità, anche per quanto riguarda il modo di utilizzare al meglio le informazioni scientifiche riguardanti sia le caratteristiche biologiche sia i punti di riferimento biologici della pesca.

L'iscrizione delle suddette specie nell'allegato I o II della convenzione, come proposto, non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda *Panthera onca*, che nell'Unione europea è presente solo nella Guyana francese dove la legislazione dell'UE in materia di protezione della natura non si applica, la sua caccia è vietata con un'ordinanza che stabilisce una quota zero ma prevede regimi derogatori per quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento e in caso di circostanze straordinarie contemplate dall'articolo III, paragrafo 5, lettere c) e d), della convenzione.

Per quanto riguarda la proposta di includere nell'allegato II la popolazione regionale di *Sphyrna zygaena* presente nelle ZEE di Brasile, Uruguay, Argentina e nelle acque internazionali adiacenti, poiché essa si sovrappone nella sostanza alla proposta dell'Unione di includere l'intera popolazione mondiale di questa specie nell'allegato II, dovrebbe essere sostenuta la proposta dell'Unione piuttosto che quella presentata dall'altra parte. Tutte le altre proposte dovrebbero essere sostenute incondizionatamente.

Inoltre, in seguito alla decisione di iscrivere *Cetorhinus maximus* nell'allegato I della convenzione, adottata in occasione dell'ottava riunione della conferenza delle parti, dovrebbe essere revocata la riserva dell'Unione esistente² riguardo a tale iscrizione, in quanto ora, ad iscrizione avvenuta, il diritto dell'Unione rispetta gli obblighi della convenzione in merito alla protezione di questa specie da parte degli Stati dell'area di distribuzione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, nello specifico la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XI della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione.

Formulata nel 2006 sulla base della decisione del Consiglio del 21 febbraio 2006, relativa alla modifica dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, adottata nell'ottava riunione della conferenza delle parti riguardo all'aggiunta del Cetorhinus maximus.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché gli atti della conferenza delle parti modificheranno gli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, è opportuno pubblicarli nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla loro adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della tredicesima riunione della conferenza delle parti riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), presentate da varie parti, e alla revoca di una riserva notificata a tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione 82/461/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982⁴, ed è entrata in vigore il 1º novembre 1983.
- (2) Conformemente all'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti può adottare una decisione per modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) Nella sua tredicesima riunione, che si terrà dal 15 al 22 febbraio 2020, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare gli allegati della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della conferenza delle parti, poiché le decisioni saranno vincolanti per l'Unione.
- (5) L'Unione ha presentato proposte, che non richiederebbero modifiche del diritto unionale, per l'iscrizione delle specie *Galeorhinus galeus*, *Tetrax tetrax* e *Sphyrna zygaena* nell'allegato II della convenzione e della specie *Tetrax tetrax* nell'allegato I della convenzione.
- (6) Altre parti hanno presentato proposte relative all'iscrizione di Elephas maximus indicus, Panthera onca, Ardeotis nigriceps, Houbaropsis bengalensis bengalensis, Diomedea antipodensis, e Carcharhinus longimanus nell'allegato I e all'iscrizione di Panthera onca, Ovis vignei, e Sphyrna zygaena (popolazione regionale presente nelle ZEE di Brasile, Uruguay e Argentina, e nelle acque internazionali adiacenti) nell'allegato II.
- (7) L'Unione dovrebbe sostenere la propria proposta per l'inclusione nell'allegato II della convenzione della popolazione mondiale di *Sphyrna zygaena*, preferendola alla proposta presentata da un'altra parte volta a includere solo la popolazione regionale presente nelle ZEE di Brasile, Uruguay e Argentina, e nelle acque internazionali adiacenti.

_

GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10.

- (8) L'Unione dovrebbe sostenere tutte le altre proposte in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell'articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e delle decisioni adottate in seno alla conferenza delle parti di detta convenzione.
- (9) L'UE non fa parte dell'area di distribuzione delle specie *Elephas maximus indicus*, *Ardeotis nigriceps* e *Houbaropsis bengalensis bengalensis*, la cui aggiunta all'allegato I della convenzione non richiederebbe, dunque, alcuna modifica del diritto dell'Unione.
- (10) L'UE non fa parte dell'area di distribuzione della specie *Ovis vignei*, la cui aggiunta all'allegato II della convenzione non richiederebbe, dunque, alcuna modifica del diritto dell'Unione.
- (11) Nell'UE la specie *Panthera onca* è presente solo nella Guyana francese, territorio che non è disciplinato dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁵, che si applica solo nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato. La protezione delle specie nella Guyana francese, compresa la *Panthera onca* è pertanto garantita dalla legislazione nazionale. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (12) La specie di uccelli *Diomedea antipodensis* non è presente nell'Unione. La politica comune della pesca dell'Unione e la regolamentazione delle attività di pesca da parte delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca offrono strumenti appropriati affinché l'Unione possa contribuire a gestirne la protezione; di conseguenza l'aggiunta di questa specie all'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (13) La politica comune della pesca dell'Unione e la regolamentazione delle attività di pesca da parte delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca offrono strumenti appropriati affinché l'Unione possa contribuire a gestire la protezione della specie ittica *Carcharhinus longimanus*. Inoltre, la pesca e la detenzione di questa specie sono vietate ai sensi del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (14) Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio vieta la pesca e la detenzione della specie *Cetorhinus maximus*, iscritta nell'allegato I della convenzione ma per la cui iscrizione è ancora in vigore una riserva da parte dell'Unione. La revoca di questa riserva non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto unionale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella tredicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:

- (1) approvare l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato I:
 - (1) Tetrax tetrax

⁵ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- (2) Elephas maximus indicus
- (3) Panthera onca
- (4) Ardeotis nigriceps
- (5) Houbaropsis bengalensis bengalensis
- (6) Diomedea antipodensis
- (7) Carcharhinus longimanus
- (2) approvare l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato II:
 - (1) Tetrax tetrax
 - (2) Galeorhinus galeus
 - (3) Sphyrna zygaena (popolazione mondiale)
 - (4) Panthera onca
 - (5) Ovis vignei

Articolo 2

La Commissione, a nome dell'Unione, comunica al depositario la revoca della sua riserva in merito all'iscrizione del *Cetorhinus maximus* nell'allegato I della convenzione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente